

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LO GIUDICE, MANCONI, PALERMO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', DI GIACOMO, FABBRI, FEDELI, FERRARA, LUMIA, MASTRANGELI, MATTESINI, PUGLISI, RICCHIUTI, SOLLO, TOCCI, VALENTINI**

Modifiche al codice civile in materia di assunzione della responsabilità genitoriale

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, frutto del contributo fondamentale dell'associazione Famiglie Arcobaleno, mira a disciplinare nel nostro ordinamento – in conformità con quanto previsto in altri Stati – l'istituto della “assunzione della responsabilità genitoriale”.

L'evoluzione della società italiana presenta ormai da tempo un numero sempre più ampio e variegato di famiglie composte da un solo genitore, da genitori separati e dai rispettivi nuovi compagni/e o mariti e mogli, da famiglie allargate o ricostituite, come pure da coppie dello stesso sesso e dai figli nati da precedenti relazioni eterosessuali o nati attraverso tecniche di procreazione assistita accessibili in altri Paesi europei ed extraeuropei. Le nuove famiglie rappresentano un settore crescente della società privo di una benché minima disciplina normativa.

I principali problemi di queste famiglie sono riconducibili al mancato riconoscimento giuridico del genitore non biologico. In caso di eventuali ricoveri in ospedale dei figli il genitore non legale non può decidere da solo, neppure in caso di necessità, in merito alla loro salute. In caso di morte del genitore legale i figli nati all'interno di un progetto omogenitoriale o che vivono all'interno di una famiglia ricomposta rischiano di essere privati della continuità affettiva con l'altro genitore che di fronte alla legge è un perfetto estraneo, così come è considerato un estraneo relativamente alla successione ereditaria. In caso di separazione il minore non ha alcun diritto ad avere contatti con il genitore non legale che, dal canto suo, non ha alcun dovere circa il mantenimento dei figli.

Il fatto che la società non riconosca il ruolo di uno dei suoi genitori (che, per fare solo qualche esempio, non può andarlo a prendere a scuola senza delega scritta né può votare in consiglio di classe) ha effetti psicologici negativi sul bambino e rischia di esporlo a situazioni di disagio e a potenziali discriminazioni.

A tal fine è necessario un intervento normativo che consenta al genitore non legale di assumere rispetto al bambino i medesimi diritti e doveri del genitore biologico. Tale intervento è perfettamente in linea con i fondamentali principi costituzionali che garantiscono la piena tutela alla filiazione come pure la rimozione di ogni ostacolo al pieno sviluppo della persona umana.

La Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata a New York il 20 novembre 1989, afferma all'art.2 che i diritti del minore devono essere garantiti *«senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza»* e che *«gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari»*.

Questa realtà è resa ancor più problematica in Italia dalla mancanza delle possibilità di adozione per le persone singole e per le coppie dello stesso sesso. L'adozione da parte di coppie omosessuali è oggi legale in Belgio, Francia, Spagna, Regno Unito, Svezia, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, Islanda, Israele, Canada, Argentina, Sudafrica, Brasile, Australia. Negli Stati Uniti le adozioni da parte di singoli sono ammesse in più di cinquanta Stati. L'Irlanda prevede l'adozione da parte del singolo, come anche molti Stati USA. Germania, Finlandia e Groenlandia consentono

a chi è unito in patto di convivenza registrato con una persona dello stesso sesso la possibilità di adozione dei figli del partner. Numerosi paesi (come Gran Bretagna, Canada, Olanda, Francia, Germania, Islanda, Svezia, Norvegia, Danimarca) prevedono forme di “responsabilità genitoriale” intesa come assunzione di diritti e doveri nei confronti dei minori da parte di adulti con essi conviventi, un istituto che risponde alle necessità delle famiglie ricomposte dopo un divorzio ma anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso che convivono con minori di cui uno solo è genitore legalmente riconosciuto.

In Italia, in assenza di qualsiasi forma di riconoscimento normativo della possibilità di adozione dei figli del partner per una coppia omosessuale, sono sempre più numerose le sentenze che si sono trovate ad affrontare il tema dell’omosessualità del genitore in caso di affidamento.

Per il Tribunale di Napoli ([sentenza del 28 giugno 2006](#)) *“L’omosessualità del genitore non si pone in termini diversi dalle opzioni politiche, culturali e religiose, che pure sono irrilevanti ai fini dell’affidamento.”*

Per il Tribunale di Bologna ([decreto del 7 luglio 2008](#)) *“In seguito all’entrata in vigore della Legge n. 54 del 2006, che ha previsto l’affidamento condiviso quale forma ordinaria di affidamento dei figli, la circostanza che uno dei due genitori sia omosessuale non giustifica e non consente di motivare la scelta dell’affidamento esclusivo”.*

Secondo il Tribunale di Firenze ([ordinanza del 30 aprile 2009](#)) *“L’omosessualità paterna non rappresenta, di per sé, un problema per i bambini, né incide sull’idoneità del padre ad assumere pienamente i compiti di cura della prole”.*

Il Tribunale di Nicosia, con ordinanza del 14 dicembre 2010, ha stabilito che *“La relazione omosessuale della madre, laddove non comporti un pregiudizio per la prole, non costituisce ostacolo all’affidamento condiviso dei minori ed alla individuazione della loro dimora presso l’abitazione della medesima.”*

Con ordinanza del 30 ottobre 2013, il Tribunale di Genova ha stabilito che *“L’omosessualità del genitore e la sua convivenza con persona dello stesso sesso non costituiscono motivo di modifica delle modalità di affidamento della prole da condiviso ad esclusivo.”*

La Corte di Cassazione, nella sentenza depositata l’11 gennaio 2013, rimarca che ritenere che l’inserimento di un minore in una famiglia composta da due donne legate da una relazione omosessuale possa avere ripercussioni negative è frutto non di certezze scientifiche o dati di esperienza, ma di un *“mero pregiudizio”*.

Il Tribunale per i minorenni di Bologna, con [decreto del 31 ottobre 2013](#), ha confermato l’affidamento di una minore a una coppia dello stesso sesso già autorizzato dal giudice tutelare, dopo avere verificato *“la stabilità della loro unione, perdurante da ormai dodici anni, nonché della comune residenza, convivendo ormai da sei anni”*.

I giudici del Tribunale per i minorenni di Palermo, con il [decreto del 4 dicembre 2013](#), hanno confermato questo orientamento sostenendo che *“non v’è alcun ostacolo in linea di principio all’affidamento di un minore ad una stabile coppia costituita da persone dello stesso sesso”*.

(i testi delle sentenze sono consultabili sulla rivista giuridica on line www.articolo29.it) .

In conformità a questi presupposti, il presente disegno di legge si propone di introdurre anche nel nostro ordinamento l’istituto della «assunzione della responsabilità genitoriale» il cui scopo è quello di estendere i diritti ed i doveri del genitore legale ad un’altra figura genitoriale.

L’articolo 1 introduce nel titolo VII-bis del codice civile una specifica sezione dedicata all’assunzione della responsabilità genitoriale, costituita dagli articoli da 290-bis a 290-quater.

La norma di cui all’articolo 290-bis sancisce il diritto, in capo a una o due persone maggiorenni, che non siano incorse, ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, nella decadenza dalla responsabilità sui figli, di assumersi, attraverso una specifica dichiarazione, ogni responsabilità nei confronti di una persona, anche minorenni. Ai fini della validità della dichiarazione – resa all’ufficiale di stato civile all’atto di nascita del bambino o successivamente a tale momento, in ogni tempo – è necessaria l’acquisizione del consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale

sulla persona nei cui confronti si rende la dichiarazione. È espressamente previsto che il consenso da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale possa essere reso anche per testamento, analogamente a quanto previsto in materia di legittimazione per provvedimento giudiziale. Inoltre, qualora tale persona sia maggiore di anni quattordici, ai fini della validità della dichiarazione è necessario assumere anche il suo consenso, in quanto direttamente interessata dagli effetti della dichiarazione. Al fine di evitare un irragionevole diniego del consenso da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale – che potrebbe risultare fortemente lesivo degli interessi della persona nei cui confronti si intende rendere la dichiarazione – è sancito il diritto, in capo al dichiarante e alla persona interessata (se ultraquattordicenne) di proporre ricorso avverso il diniego al tribunale nella cui circoscrizione risiede la persona nei cui confronti è resa la dichiarazione. Il tribunale, tenuto conto dell'interesse della persona nei cui confronti si intenda rendere la dichiarazione, nonché dei motivi addotti a sostegno del diniego del consenso da parte del resistente, decide con sentenza che, in caso di accoglimento del ricorso, tiene luogo del consenso negato. Tale disposizione consente quindi di contemperare, attraverso il vaglio giudiziale, il bilanciamento tra l'interesse del dichiarante e della persona nei cui confronti si intende rendere la dichiarazione a vedersi riconosciuto il diritto all'assunzione della responsabilità genitoriale, da un lato, e le ragioni che l'esercente la responsabilità genitoriale intenda far valere a sostegno del diniego opposto al consenso, dall'altro. La valorizzazione di tali ragioni è quindi subordinata all'allegazione, da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, di giustificati motivi a sostegno del diniego del consenso, che non può giungere a ledere i diritti della persona nei cui confronti si renda la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale.

Al fine di garantire il legittimo affidamento riposto dalla persona nei cui confronti la dichiarazione è resa, nonché dal dichiarante, in ordine alla stabilità del rapporto instauratosi, è prevista l'irrevocabilità delle dichiarazioni (anche di consenso) già rese. Al fine di evitare possibili strumentalizzazioni o condotte illecite finalizzate ad ottenere la prestazione del consenso alla dichiarazione, ovvero l'assunzione di responsabilità genitoriale stessa, è previsto un sistema articolato su un duplice livello. Da un lato, il comma 5 dell'articolo 290-bis sancisce la nullità della dichiarazione qualora essa, il consenso della persona nei cui confronti è resa ovvero il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale siano resi per effetto di violenza, minaccia o dolo da chiunque esercitati.

L'articolo 290-ter disciplina gli effetti della dichiarazione. La disposizione sancisce l'applicazione alla persona che ha reso la dichiarazione delle norme relative alla responsabilità, alla rappresentanza e all'amministrazione, all'usufrutto legale e ad ogni altro diritto o dovere di cui al titolo IX del libro I del codice civile. Tale equiparazione assume efficacia anche ai fini dell'applicazione delle norme penali nel cui contesto la qualità di esercente la responsabilità genitoriale rappresenti un elemento costitutivo del reato, ovvero una circostanza aggravante. Tale disposizione sancisce quindi l'assunzione, anche ai fini penali, da parte del dichiarante, della «posizione di garanzia» e responsabilità che il genitore ha nei confronti del figlio.

L'art. 290-quater introduce infine una norma volta a consentire l'adempimento, da parte delle persone che abbiano reso la dichiarazione, dei doveri discendenti da tale atto. Si prevede in particolare che qualora le persone che abbiano reso la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale, ovvero i genitori, vengano meno agli obblighi che discendono dalla dichiarazione, ciascuno dei soggetti interessati possa proporre ricorso al tribunale per i minorenni, al fine di ottenere l'adempimento di tali obblighi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nel libro I del codice civile, dopo il titolo VII è inserito il seguente:

«Titolo VII-bis

DELL'ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Art. 290-bis. - (Requisiti e forma della dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale). – 1. Una o due persone maggiorenni, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 330, possono, anche congiuntamente, dichiarare di assumersi ogni responsabilità nei confronti di una persona, anche minorenni, secondo le forme e la procedura di cui al comma 2.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa all'ufficiale di stato civile all'atto di nascita della persona nei cui confronti è resa o successivamente, in ogni tempo. Alla dichiarazione sono allegate le dichiarazioni di consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale sulla persona nei cui confronti si assume la responsabilità, nonché la dichiarazione di consenso di quest'ultima, qualora abbia un'età superiore agli anni quattordici. La dichiarazione di consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale può anche essere espressa per testamento.

3. Qualora l'esercente la responsabilità genitoriale rifiuti, senza giustificato motivo, di prestare il proprio consenso ai fini di cui al comma 2, secondo periodo, le persone che intendano rendere la dichiarazione, nonché la persona maggiore di quattordici anni, possono proporre ricorso avverso il diniego al presidente del tribunale nella cui circoscrizione risiede la persona nei cui confronti è resa la dichiarazione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, su relazione del presidente, sentito il pubblico ministero, le persone che intendano rendere la dichiarazione, nonché la persona nei cui confronti è assunta la responsabilità genitoriale. Il tribunale, tenuto conto dell'interesse della persona nei cui confronti si intende rendere la dichiarazione, nonché dei motivi addotti a sostegno del diniego del consenso da parte del resistente, decide con sentenza che, in caso di accoglimento del ricorso, tiene luogo del consenso negato.

4. La dichiarazione di assunzione di responsabilità genitoriale, nonché le dichiarazioni di consenso dei soggetti di cui al comma 2, sono irrevocabili.

5. La dichiarazione è nulla e non produce effetti qualora essa, il consenso della persona nei cui confronti è resa ovvero il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, siano resi per effetto di violenza, minaccia, o dolo da chiunque esercitati.

Art. 290-ter. - (Effetti della dichiarazione). – 1. La dichiarazione di cui all'articolo 290-bis, comma 1, comporta, anche ai fini penali,

l'assunzione, nei confronti della persona nei cui confronti è resa, dei diritti e dei doveri che spettano al genitore nei confronti del figlio.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 290-bis, comma 1, comporta altresì l'applicazione, alla persona che l'ha resa, delle disposizioni relative alla responsabilità, alla rappresentanza e all'amministrazione, all'usufrutto legale e ad ogni altro diritto o dovere di cui al libro I, titolo IX, in quanto compatibili.

3. Qualora il soggetto che ha reso la dichiarazione di responsabilità genitoriale venga meno ai propri doveri nei confronti del minore, il tribunale per i minorenni adotta tutti i provvedimenti necessari ed idonei a tutelare l'interesse di quest'ultimo ai sensi degli articoli 330, 332, 333, 334, 335, 336, 336-bis e 337.

4. I diritti e i doveri di cui ai commi 1 e 2 permangono in capo a chi ha reso la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale nei confronti del minore, indipendentemente dalla natura e dalla costanza dei rapporti, anche di convivenza, tra le persone che abbiano reso la dichiarazione e l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché dalla costanza del rapporto di convivenza tra le persone che abbiano reso la dichiarazione e il minore, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo.

5. Anche ai fini successori, la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale non produce effetti che riguardo alla persona che l'ha resa e nei confronti della persona nei cui confronti è resa.

Art. 290-quater. - (Provvedimenti nei confronti del minore). – 1. Qualora le persone che abbiano reso la dichiarazione di cui all'articolo 290-bis, comma 1, ovvero gli esercenti la responsabilità genitoriale, vengano meno in ogni tempo agli obblighi che discendono dalla dichiarazione, ciascuno dei soggetti interessati può proporre ricorso al tribunale per i minorenni, al fine di ottenere l'adempimento di tali obblighi.

2. Il tribunale per i minorenni, in contraddittorio con le parti, sentito il minore e con l'intervento del pubblico ministero, adotta con sentenza tutti i provvedimenti necessari nei confronti del minore. Se richiesto in tal senso, tenendo conto dell'interesse del minore e del suo diritto alla continuità affettiva, il medesimo tribunale stabilisce, in favore delle persone che abbiano reso la dichiarazione di responsabilità genitoriale, l'affidamento condiviso del minore stesso, determinando le modalità ed i tempi di visita e di frequentazione, anche per periodi continuativi, del minore nei confronti del quale la dichiarazione è stata resa, e assume ogni altra decisione idonea a regolare i rapporti economici e di altra natura tra le parti. Ai fini della adozione dei provvedimenti di cui al periodo precedente si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui al periodo precedente».